

Astensione del giudice.

(Risposta a quesito del 16 aprile 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 aprile 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Il 20 agosto 2008 la dott.ssa, giudice della sezione lavoro della Corte d'appello di, ha proposto un quesito al Consiglio superiore della magistratura relativo al rapporto tra il giudice e il capo dell'ufficio nell'ipotesi in cui il primo, rispetto a una determinata controversia, dichiara di versare in una situazione di astensione obbligatoria ai sensi del codice di procedura civile.

Era accaduto nel caso di specie che la dott.ssa ... si era trovata a dover giudicare in una causa in cui parte era un istituto di credito con il quale aveva stipulato un contratto di mutuo, e aveva ritenuto perciò di doversi astenere ai sensi dell'ultima parte dell'art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c. che obbliga il giudice ad astenersi, tra l'altro, quando abbia "...rapporti di credito o di debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori".

Il Presidente della Corte d'appello, preso atto della dichiarazione di astensione anzidetta, aveva emesso un provvedimento motivato rappresentando le ragioni per le quali, a suo giudizio, nel caso concreto non sussistessero gli estremi per l'astensione obbligatoria prevista dalla norma citata, concludendo con un dispositivo che dichiarava "non fondata" la dichiarazione di astensione presentata dalla dott.ssa ...

A seguito di tale provvedimento la dott.ssa ... ha chiesto al C.S.M. di sapere "se non sussista a suo carico il dovere di disattendere il provvedimento presidenziale ... ed in caso positivo di conoscerne le modalità esecutive".

Si osserva al riguardo che l'art. 51 c.p.c. prevede al primo comma i casi di astensione obbligatoria del giudice, e al secondo comma i casi di astensione facoltativa. Soltanto per questi ultimi è prevista una procedura incidentale che investe la competenza del capo dell'ufficio, al quale il giudice infatti "può richiedere...l'autorizzazione ad astenersi", mentre per i casi di astensione obbligatoria essa ha effetto in base alla sola dichiarazione del giudice che ritenga di ravvisare una situazione che l'imponga. In tal senso, oltre alla chiara lettera della norma, versa anche la giurisprudenza di legittimità, che con sentenza Cass. 23 febbraio 1981, n. 1093 ha precisato che "L'autorizzazione ad astenersi viene richiesta, e può essere concessa, solamente nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 51 c.p.c, mentre nei casi elencati dal n. 1 al numero 5 dello stesso articolo il giudice, obbligato ad astenersi, ha, tutt'al più, l'onere di comunicare l'astensione al capo dell'ufficio, il quale non deve autorizzarla ma limitarsi a prender atto dell'astensione e a provvedere alla sostituzione del giudice astenutosi".

Tale principio risulta ripetuto anche in tempi successivi nella giurisprudenza di legittimità nelle rare occasioni in cui si è dovuta occupare della questione (v. Cass. 20 febbraio 1998, n. 12842), e risulta certo conforme a diritto. Ne discende, pertanto, che è responsabilità esclusiva del giudice quella di valutare la sussistenza delle ragioni di astensione obbligatoria previste dal primo comma dell'art. 51 c.p.c. (fra le quali vi è quella dichiarata nel caso di specie dalla dott.ssa ...), non potendo il capo dell'ufficio disattendere al riguardo le determinazioni ma dovendo esclusivamente prenderne atto e adottare i provvedimenti di conseguenza. E' altresì evidente che le ragioni di sussistenza di tale tipo di astensione sono rigorosamente ancorate al modello astratto previsto dalla legge, e pertanto sul magistrato chiamato alle necessarie valutazioni e determinazioni incombe anche ogni responsabilità che possa ravvisarsi in merito ad eventuali abusi che possa compiere nel far ciò.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nei termini suindicati.».